

Allegato D all'atto numero 6.483/4.228

STATUTO DEL CONSORZIO

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, nonché della L. 526/99 e dei decreti attuativi, è costituito il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione del Riso del Delta del Po I.G.P, denominato "**Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po I.G.P.**" ed anche in forma abbreviata "**Consorzio**".

Il Consorzio è regolato dalle disposizioni del presente Statuto e da apposito eventuale regolamento applicativo ("**Regolamento**"), approvato dall'organo amministrativo.

ART. 2 - SEDE E DURATA

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Taglio di Po, Rovigo, nonché sede operativa nel Comune di Jolanda di Savoia, Ferrara. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative, come ad esempio succursali, agenzie, sedi operative, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei Soci ("**Assemblea**") deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata, per quanto compatibile, dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La durata è stabilita fino al **31.12.2050 (trentuno dicembre duemila cinquanta)** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Il Consorzio potrà essere sciolto, anche prima della scadenza del termine, per le cause previste dall'articolo 2611 del Codice Civile.

OGGETTO E SCOPO DEL CONSORZIO

ARTICOLO 3 - OGGETTO E SCOPO

Il Consorzio, senza finalità di lucro e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, ha funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione "**I.G.P. Riso del Delta del Po**" (di seguito anche, semplicemente, "**I.G.P.**"), e ciò comprendendo anche l'esercizio delle funzioni previste dalla legge 526/99 e dai successivi decreti di attuazione, successive modifiche ed integrazioni, ed in generale le attività previste dalla normativa di riferimento per i Consorzi di Tutela.

Rientrano tra le attività del Consorzio, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, quelle appresso indicate:

- 1) promuovere l'applicazione del Disciplinare di Produzione della "I.G.P. Riso del Delta del Po", registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006, assicurarne la conservazione e proporre di esso eventuali modifiche;
- 2) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della I.G.P., anche attraverso l'informazione del consumatore;
- 3) promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative che ne accreditino la reputazione sui mercati nazionali ed esteri;
- 4) operare la scelta dell'organismo di controllo ai fini dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operino nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare di Produzione;
- 5) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato, con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente. Una volta conseguito detto incarico, svolgere l'attività di vigilanza unitamente anche alle competenti Amministrazioni dello Stato;
- 6) collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. Del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP nell'attività di vigilanza;
- 7) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della "I.G.P. Riso del Delta del Po", nonché delle sue caratteristiche di qualità e di pregio, svolgendo ovunque apposite propaganda ed opera di informazione, anche riferita alla sua filiera produttiva;
- 8) favorire ed eventualmente aderire a tutte le iniziative atte a promuovere l'esportazione da parte dei produttori, e che comunque possono produrre vantaggi agli stessi ed alla affermazione della I.G.P.;
- 9) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità dal presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.° 102 e ss. modifiche;
- 10) costituire, registrare, detenere ed utilizzare, nonché concedere anche provvisoriamente in uso, a tutti i fini previsti

dal presente Statuto, il marchio consortile (qualora adottato) e gli eventuali altri contrassegni consortili;

11) supportare i produttori della I.G.P. nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

12) proporre programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate all'assicurazione del mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato dalla disciplina di produzione in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimico fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

13) vigilare ed adottare le necessarie iniziative di tutela, anche giudiziali, affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente od illegittimamente la "I.G.P. Riso del Delta del Po", i segni distintivi della I.G.P., il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che lo identifichi ed affinché non vengano usati ditte, denominazioni o ragioni sociali, insegne o nomi a dominio, qualsiasi altro segno distintivo o espressione (sia essa denominativa, emblematica o complessa), nonché diciture e simboli, i quali siano identici o simili a quelli della "I.G.P. Riso del Delta del Po" e/o ai segni distintivi della I.G.P., anche per settori e categorie merceologiche estranee, comunque atti a trarre in inganno il consumatore;

14) promuovere intese tra i produttori della I.G.P. Riso del Delta del Po comunque atte a valorizzare le produzioni I.G.P. o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

15) assistere i produttori della "I.G.P. Riso del Delta del Po", con consulenze adeguate, nella partecipazione a mostre, fiere mercati e manifestazioni in Italia ed all'estero, prevalentemente volte a promuovere e valorizzare la I.G.P.;

16) favorire l'innovazione tecnologica e l'utilizzo di nuove tecniche e nuovi metodi per migliorare la qualità delle produzioni. Per il raggiungimento di tali scopi, il Consorzio, fra l'altro, potrà:

a) vigilare sull'uso della denominazione "I.G.P. Riso del Delta del Po", nonché sull'uso dei relativi marchi, sigilli, timbri, contrassegni, segni distintivi, nonché segnalare ai competenti organi ed autorità ogni anomalia o presunta violazione, affinché possano impedire e reprimere ogni uso illecito o irregolare dei medesimi, così come ogni atto di sleale concorrenza inerente la produzione ed il commercio di detti prodotti, assumendo all'uopo in Italia e all'estero ogni opportuna iniziativa, in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti a tali atti e all'abuso della summenzionata denominazione I.G.P., anche per conto dei soci;

- b)** promuovere, favorire, organizzare e partecipare ad iniziative di qualsiasi tipo intese a valorizzare il Riso del Delta del Po e ad accrescerne la risonanza in Italia e all'estero, aderendo eventualmente ad organizzazioni aventi scopi analoghi o complementari ed il cui conseguimento sia comunque ritenuto utile alle finalità del Consorzio; a tal fine, il Consorzio potrà assumere qualsiasi iniziativa (anche editoriale) nel campo promozionale tesa a realizzare le utilità attese;
- c)** organizzare, promuovere e sponsorizzare convegni, pubblicazioni, incontri, manifestazioni a carattere scientifico, culturale e divulgativo del prodotto I.G.P. e finanziare ricerche scientifiche attinenti all'oggetto effettuate da soggetti pubblici e/o privati;
- d)** effettuare la raccolta e la diffusione di informazioni e tecniche di mercato finalizzate alle azioni di promozione della I.G.P., avvalendosi anche di altri centri specializzati;
- e)** svolgere azioni di tutela, promozione e pubblicità, per favorire l'affermazione sui mercati nazionali ed esteri della I.G.P., anche avvalendosi di contributi pubblici e privati;
- f)** attuare azioni d'informazione ai consumatori sulla provenienza, qualità e genuinità del prodotto;
- g)** compiere ogni e qualsiasi iniziativa, anche se non espressamente indicata dallo Statuto, purché diretta al conseguimento degli scopi sociali;
- h)** compiere tutte le operazioni creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali;
- i)** istituire proprie sedi operative;
- j)** attivare ogni azione anche a carattere legale o giudiziaria, nonché intervenire nei relativi procedimenti, per la tutela della propria attività, per impedire o reprimere abusi e irregolarità a danno degli interessi e dei diritti propri e dei soci;
- k)** espletare gli incarichi, le iniziative e le attività eventualmente affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- l)** richiedere i benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla Unione Europea, seguire l'istruttoria delle pratiche e rilasciare quietanze;
- m)** ricevere contributi, liberalità e qualsiasi azione di sostegno, materiale o economico, da persone fisiche o giuridiche, enti e istituzioni pubbliche o private, finanziamenti dai Soci e soggetti terzi, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico;
- n)** organizzare, per gli scopi di cui sopra, una propria struttura tecnica che si potrà anche avvalere di prestazioni e consulenze di organismi specializzati pubblici e/o privati o di

singoli esperti del settore;

o) realizzare, per gli scopi di cui sopra, corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione per i soci del Consorzio;

p) compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie, nonché infine assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività utile per il conseguimento degli scopi indicati o avente comunque con essi attinenza.

DENOMINAZIONE I.G.P. E ALTRI MARCHI COLLETTIVI

ARTICOLO 4 - DENOMINAZIONE I.G.P.

Per "I.G.P. Riso del Delta del Po" o "I.G.P." si deve intendere il prodotto definito a norma del Disciplinare di Produzione come da denominazione tutelata.

Il relativo contrassegno identificativo è regolamentato dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 5 - ALTRI MARCHI COLLETTIVI O CONSORTILI

È facoltà del Consorzio mantenere la titolarità e registrare nuovi marchi collettivi, previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 o di altra normativa applicabile, o consortili che potranno essere utilizzati dai Soci con le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Consorzio nell'eventuale regolamento d'uso e alle condizioni di legge e del presente Statuto. Detto regolamento, adottato dall'organo amministrativo, disciplina anche l'utilizzo del contrassegno del Consorzio, diverso dal contrassegno identificativo della I.G.P. La distribuzione ed il controllo del marchio del Consorzio deve avvenire con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento. La riproduzione del marchio consortile o di sue parti ovvero di diciture riferentisi al Consorzio su carta da lettera, materiale di propaganda o stampati di vario genere, dovrà essere autorizzata dall'organo amministrativo.

L'utilizzo del marchio consortile può essere eccezionalmente concesso dall'organo amministrativo del Consorzio, tramite apposita delibera ad personam, anche a soggetti non consorziati. Il Consorzio è l'unico ed esclusivo titolare e detentore dei predetti marchi e contrassegni, diversi dal contrassegno identificativo della I.G.P.

ARTICOLO 6 - TUTELA DEL MARCHIO COLLETTIVO O CONSORTILE

I soci hanno il diritto di segnalare al Consorzio ogni violazione inerente il marchio collettivo o consortile del Consorzio, restando rimessa all'organo amministrativo la insindacabile valutazione circa la fondatezza della segnalazione e l'adozione delle iniziative opportune.

Il Consorzio interverrà con tutti i mezzi consentiti dalle leggi

vigenti per colpire l'illecito uso del marchio consortile da parte di terzi o la sua contraffazione.

SOCI

ARTICOLO 7 - SOCI

Possono far parte del Consorzio, purché ne facciano richiesta nelle forme e nei termini previsti nello Statuto, tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte in una o entrambe le categorie previste dall'art. 2, lett. b), del D.M. del 12 aprile del 2000, n.61414, per la "filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati", così come modificato dall'articolo unico del D.M. 4 luglio 2012, quali:

- b1) produttori agricoli
- b2) confezionatori
- b3) imprese di lavorazione

L'adesione in forma associata, salvo il caso delle cooperative di primo grado, dovrà prevedere la presentazione di apposita delega scritta – da parte dei propri associati – al soggetto che presenta l'istanza, corredata da documento d'identità dei deleganti e del delegato.

Al fine di evitare una doppia rappresentanza, i produttori associati ad una cooperativa già Socia non possono consorzarsi anche in proprio al Consorzio, se non con opportuna richiesta scritta di adesione individuale al Consorzio e relativa comunicazione alla cooperativa di appartenenza.

ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi, ai sensi dell'**articolo 7**, aspiri a far parte del Consorzio quale consorziato ("**Socio**") deve presentare domanda scritta indirizzata all'organo amministrativo, contenente l'espressa dichiarazione di *"accettare preventivamente ed incondizionatamente lo Statuto del Consorzio, il Disciplinare di produzione ed i suoi Regolamenti, nonché di impegnarsi ad adempiere a tutti i doveri ed obblighi che derivano dalla qualità di consorziato"*.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere:

- a)** nel caso di produttori singoli, l'indicazione delle superfici coltivate o che si intendono coltivare a riso IGP;
- b)** nel caso di produttori non singole persone fisiche, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l'elenco degli aspiranti Soci produttori di riso, per ciascuno, delle superfici coltivate o che intendono coltivare a riso IGP, nonché la descrizione degli impianti (potenzialità e caratteristiche) per lo stoccaggio e la conservazione; dovrà inoltre essere indicata la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e l'organo che ne ha autorizzato la presentazione con gli estremi della relativa delibera, la quale dovrà essere allegata in copia;

c) nel caso di imprese di lavorazione e aziende confezionatrici, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul complesso dell'attività svolta dall'azienda in relazione alla commercializzazione del riso IGP nell'ultimo triennio, nonché la descrizione degli impianti e delle strutture utilizzate per la lavorazione, conservazione e commercializzazione del riso IGP (potenzialità e caratteristiche);

d) l'indicazione della categoria per la quale si chiede l'ammissione.

In tutti i casi, la domanda di ammissione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti e dovrà riportare l'indirizzo P.E.C. al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative al ruolo di Socio. Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica, la domanda, sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il Consorzio potrà in ogni momento verificare le posizioni dei singoli produttori agricoli, confezionatori, imprese di lavorazione.

Sulla domanda decide l'organo amministrativo, sulla base delle norme del presente Statuto, nella prima adunanza utile ed il nuovo ammesso sarà iscritto nell'elenco dei Soci all'atto della relativa delibera.

I Soci sono assegnati alle rispettive categorie al momento della ammissione.

La delibera di mancata accettazione può essere impugnata dal soggetto richiedente davanti alla competente autorità giudiziaria.

I Soci sono obbligati a comunicare al Consorzio, entro quindici giorni dal momento in cui si è verificato, il cambiamento della denominazione o ragione sociale, della sede, nonché dell'indirizzo di PEC per gli avvisi di convocazione, le comunicazioni e/o notifiche.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

I consorziati Soci hanno l'obbligo di:

1) osservare lo Statuto ed il Regolamento del Consorzio, così come approvato dall'ente preposto, nonché ogni decisione adottata dagli organi consortili;

2) osservare il Disciplinare di Produzione e gli eventuali regolamenti e norme che potranno essere deliberate dagli organi consortili;

3) versare la quota di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;

- 4) versare il contributo annuale nei termini e con le modalità previste nello Statuto, nonché gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
 - 5) non immettere al consumo prodotti recanti la denominazione "Riso del Delta del Po" oppure la indicazione geografica protetta che non abbiano superato gli appositi controlli;
 - 6) non usare il marchio collettivo del Consorzio o il marchio consortile fuori dai casi ammessi;
 - 7) consentire ed agevolare il controllo da parte dell'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le rispettive competenze;
 - 8) non esercitare in proprio imprese in concorrenza con il Consorzio, anche a mezzo di soggetti interposti; a tal fine, si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il Socio detenga una quota di partecipazione non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore, direttore generale, institore o procuratore;
 - 9) non assumere comportamenti lesivi degli interessi e dell'immagine del Consorzio e delle sue categorie, o comunque suscettibili di ledere il prestigio e gli interessi degli altri Soci e del prodotto I.G.P.;
 - 10) astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio e da ogni eventuale pratica in contrasto con l'oggetto del Consorzio.
- I Soci devono consentire, in ogni tempo, i controlli e le ispezioni da parte dell'organo amministrativo, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la sussistenza delle condizioni di ammissione, ed in generale l'osservanza delle previsioni del presente Statuto, fornendo - a richiesta dell'organo amministrativo - ogni documentazione necessaria, utile od anche solo opportuna.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Salva ogni altra previsione dello Statuto, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'**articolo 9**, il Socio inadempiente sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti sia dal Consorzio che dagli altri consorziati e sarà, altresì, soggetto alle sanzioni stabilite dall'organo amministrativo.

Senza pregiudizio per ogni rimedio legale o di altra previsione statutaria, l'organo amministrativo applicherà in relazione alla gravità della violazione uno dei seguenti provvedimenti:

- a) biasimo scritto;
- b) divieto a tempo determinato dell'uso dei marchi collettivi

e consortili del Consorzio;

c) sospensione fino al termine massimo di un anno dai diritti sociali.

A tal fine, l'organo amministrativo, accertato un comportamento lesivo del Socio, deve contestarlo a quest'ultimo in modo sufficientemente chiaro a comprendere l'addebito mossogli con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC. Il Socio che intende negare l'addebito formulatogli è tenuto a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni scritte, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico. In caso di omessa o tardiva presentazione delle giustificazioni, l'addebito formulato al Socio s'intende da lui accettato.

Il Socio può altresì chiedere per iscritto, entro quindici giorni dal ricevimento dell'addebito, di prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.

L'organo amministrativo provvede in merito con atto motivato, comunicato al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC entro quindici giorni.

Contro le sanzioni, il Socio può adire l'autorità giudiziaria oppure avvalersi dei rimedi di risoluzione alternativa delle controversie previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 11 - DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza al Consorzio dà diritto al Socio di:

a) partecipare, sussistendone le condizioni di legge e di Statuto, alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;

b) qualificarsi come appartenente al Consorzio, utilizzare i marchi del Consorzio (qualora adottati) ed usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio, nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai regolamenti vigenti e dalle deliberazioni sociali;

c) usufruire di tutte le prerogative e servizi derivanti dal presente Statuto.

ARTICOLO 12 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di consorziato si perde per recesso ed esclusione, nonché per gli altri casi previsti dalla legge.

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal presente Statuto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Soci.

Il mandato conferito dai Soci per l'attuazione degli scopi del Consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del Socio consorziato receduto o escluso.

In deroga all'articolo 2610 del Codice Civile, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda (e così anche

qualora ciò avvenga per effetto di conferimento, fusione o scissione), l'acquirente non subentra nel contratto di Consorzio; inoltre, nell'ipotesi di trasferimento aziendale per atto tra vivi, l'acquirente, se intende far parte del Consorzio, dovrà presentare domanda di ammissione e pagare la relativa quota.

ARTICOLO 13 - RECESSO

Il recesso dal Consorzio è ammesso:

- a) nel caso in cui il Socio abbia espresso voto contrario ad una deliberazione dell'Assemblea che comporti una modifica sostanziale in ordine alla struttura ed agli scopi del Consorzio;
- b) quando vengano a mancare i requisiti prescritti per l'ammissione al Consorzio;
- c) negli altri casi previsti dal Codice Civile, purché il Socio abbia cessato l'attività.

Il recesso deve essere comunicato tramite P.E.C. o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione, presso la Sede legale del Consorzio, ed acquista efficacia nel momento in cui l'organo amministrativo ne viene a conoscenza.

E' infine consentito al Socio recedere dal Consorzio in qualsiasi momento, tramite P.E.C. o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione, presso la Sede legale del Consorzio, ed, in tal caso, il recesso ha effetto il 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, se comunicato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, e, in caso contrario, il 31 dicembre dell'esercizio successivo.

Sono salvi comunque gli obblighi finanziari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

Il Socio recedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle quote, dei contributi e/o degli apporti di qualsiasi genere e natura effettuati, che resteranno acquisiti a titolo definitivo dal Consorzio.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE

L'esclusione dal Consorzio può avere luogo:

- a) nei casi di cui all'art. 2527 del Codice Civile;
- b) quando vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ammissione ed il Socio interessato non abbia chiesto di recedere a norma dell'**articolo 13**;
- c) nei casi di violazione gravi, reiterate o cumulative degli obblighi previsti all'**articolo 9** avvenute nel corso di dodici mesi mobili;
- d) nei confronti del Socio che si sia reso colpevole di infrazioni sussumibili nelle fattispecie di cui alle disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 297/2004 e s.m.i.;

- e) per l'interdizione o l'inabilitazione del Socio o per la sua condanna, anche non definitiva, ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- f) qualora il Socio compia atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., oppure violi, sottragga, usurpi, titoli o diritti di proprietà intellettuale o industriale del Consorzio, e ciò venga accertato, anche con provvedimento cautelare, da qualsiasi autorità competente, ovvero dichiarato in sede di delibera di esclusione e confermato anche *incidenter tantum* nell'eventuale successivo giudizio di opposizione;
- g) qualora sia moroso, per oltre tre mesi, nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
- h) nel caso in cui il Socio si renda inadempiente agli obblighi previsti dallo Statuto oppure alle obbligazioni derivanti da un contratto tra lui stipulato con il Consorzio od in favore di esso;
- i) in caso di scomparsa o di dichiarazione di assenza del Socio ai sensi degli artt. 49 e seguenti del Codice Civile ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante (ed in particolare non partecipi, neppure per delega, alle Assemblee del Consorzio);

In tali casi, l'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, contro la cui decisione è possibile proporre opposizione al Consiglio di Amministrazione medesimo presentando degli scritti difensivi da far pervenire al Consiglio stesso in forma scritta e tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di intervenuta decadenza e/o esclusione.

Le delibere di esclusione, a prescindere dalla proposizione della suddetta opposizione e dall'esito della procedura stessa, potranno essere impugnate dall'interessato in sede giurisdizionale entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta decadenza ed esclusione. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile.

E' escluso di diritto il Socio che sia dichiarato fallito.

Sono salvi comunque gli obblighi finanziari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

Il Socio escluso non avrà diritto ad alcun rimborso delle quote, dei contributi e/o degli apporti di qualsiasi genere e natura effettuati, che resteranno acquisiti a titolo definitivo dal Consorzio.

ARTICOLO 15 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un Socio che sia una persona fisica, il vincolo consortile non si trasferisce agli eredi o legatari.

ARTICOLO 16 - REGISTRAZIONE

Da parte del Consorzio è tenuta un'apposita documentazione delle produzioni del Riso del Delta del Po IGP prodotte, lavorate e confezionate dai singoli produttori, delle imprese di lavorazione e dai confezionatori.

ORGANI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 17 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi sociali del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Gli organi collegiali consortili devono essere composti secondo le normative di rappresentanza presenti nel D.M. 61413 e 61414 del 12/04/2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP", nonché dalle successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 18 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è composta dai consorziati e/o dai loro rappresentanti.

Le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono riservate all'Assemblea ordinaria le seguenti competenze:

- a) la determinazione delle direttive generali e di programmazione dell'attività del Consorzio;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) l'attribuzione dell'incarico di revisione legale ex art. 2409-bis c.c.;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- f) l'approvazione dei regolamenti consortili e loro eventuali modifiche;
- g) l'eventuale attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta l'Organo di Controllo ovvero tanti Soci consorziati, che rappresentino almeno il trenta per cento del prodotto certificato nell'anno precedente dall'organismo di controllo; in tali casi, i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da

trattare e la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera, senza pregiudizio per la successiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (ove dovuto), sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga del Consorzio, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla modifica del Disciplinare di produzione e negli altri casi previsti dalla legge. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza, oltretutto ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione del Consorzio, e quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo (se nominato) o da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti consorziati.

Rientra infine tra i poteri dell'Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione attinente o pertinente agli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata almeno **otto giorni** prima della data indicata per l'Assemblea, mediante avviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai consorziati presso il domicilio e/o a mezzo P.E.C. indicati nel libro Soci ovvero dichiarato nella rispettiva domanda di ammissione. Nel solo caso di nomina, modifica o revoca dell'organo amministrativo, il termine per la convocazione dell'Assemblea ordinaria è aumentato ad almeno **quindici giorni**.

La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza (che può tenersi ovunque nel territorio italiano) e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della eventuale seconda convocazione che non può tenersi lo stesso giorno della prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

E' possibile svolgere le Assemblee anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al soggetto che la presiede, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto che la presiede.

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria del Consorzio tutti i consorziati che risultano iscritti nel Libro Soci.

Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci, sempre che non siano sospesi dall'esercizio dei diritti sociali ed a condizione che siano in regola con il versamento dei contributi sociali e di ogni altro impegno finanziario nei confronti del Consorzio, **e siano regolarmente iscritti all'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.**

I voti dei Soci a cui non è consentito l'intervento in Assemblea e quelli per i quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del consorziato di astenersi per conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo richiesto per l'approvazione della deliberazione.

Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato ed idonea alla certificazione, determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllata e dichiarata idonea alla certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato per la medesima categoria nell'anno solare precedente.

In caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alle medesime categorie, alla categoria dei **"produttori agricoli"** spetterà una percentuale di rappresentanza negli organi pari **al 66% (sessantasei per cento)**, mentre alle restanti categorie, quali **"imprese di lavorazione"** e **"confezionatori"**, il restante **34% (trentaquattro per cento)**.

In caso di non totale adesione della categoria dei confezionatori e delle imprese di lavorazione, la percentuale di rappresentanza della suddetta categoria è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata e conforme ai soggetti controllati, della stessa categoria, non aderente al Consorzio.

La determinazione dell'ampiezza e del numero delle classi sopra menzionate sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, secondo le maggioranze previste nei successivi articoli, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della "I.G.P. Riso del Delta del Po", secondo quanto previsto nei DD.MM. del 12 aprile 2000 nn. 61413 e 61414, riguardanti i requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela ed i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi.

A ciascun consorziato spetta un numero di voti, espressi in millesimi; in ogni caso, a ciascun consorziato spetta almeno un voto.

Qualora il consorziato svolga più attività produttive di cui ai punti precedenti, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria di appartenenza.

L'adesione in forma associativa dei soggetti individuati dall'**articolo 7**, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a condizione nell'espressa delega dei singoli soggetti, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.

Le Società e gli enti collettivi consorziati intervengono all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o di altra persona a ciò delegata dai rispettivi organi di amministrazione. I Soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri consorziati che non siano amministratori, sindaci o revisori, od infine dipendenti del Consorzio, mediante delega scritta, risultante anche da telefax, che potrà essere conferita esclusivamente ad altri Soci, anche a mezzo di delega generica (vale a dire non riferita alla singola assemblea) o a mezzo di procura generale; la relativa documentazione sarà conservata dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, comma 1, numero 2) del Codice Civile.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un consorziato. Non è consentita la delega a favore di Socio privo del diritto di voto poiché non in regola con il versamento dei contributi consortili.

ARTICOLO 23 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in **prima convocazione** quando siano presenti tanti Soci che rappresentino la **maggioranza dei voti** esercitabili e in **seconda convocazione** qualsiasi sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera in **prima convocazione** con i **2/3 (due terzi)** dei voti presenti o

rappresentati, mentre in **seconda convocazione** delibera a **maggioranza assoluta** dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in **prima convocazione** quando siano presenti tanti Soci che rappresentino la **maggioranza dei voti** esercitabili e in **seconda convocazione** quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno **1/3 (un terzo)** dei voti esercitabili. L'Assemblea straordinaria delibera in **prima e seconda convocazione** con i **2/3 (due terzi)** dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello Statuto e la modifica del Disciplinare devono essere sottoposte alla approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

ARTICOLO 24 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora né l'uno né l'altro possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, il Presidente fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso, il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti ed astenuti.

Le elezioni delle cariche sociali possono anche aver luogo per acclamazione.

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine dei giorni.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da

un Notaio.

ARTICOLO 25 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo del Consorzio ed è composto da un minimo di **5 (cinque)** ed un massimo di **10 (dieci)** membri eletti tra i Soci dall'Assemblea che ne fissa il numero.

Possono essere eletti a componenti del Consiglio di Amministrazione i Soci persone fisiche, nonché i soggetti che rivestano le posizioni di legali rappresentanti, componenti degli organi amministrativi o dipendenti di Socio che sia costituito nella forma di associazioni, società, cooperative, organizzazioni di produttori.

In ogni caso, la percentuale di rappresentanza nell'organo sociale della categoria "**produttori agricoli**" deve essere pari a **66% (sessantasei per cento)** della composizione dello stesso, procedendo all'arrotondamento per eccesso all'unità più prossima; il restante **34% (trentaquattro per cento)**, eventualmente arrotondato per difetto, sarà composto da rappresentanti delle categorie di "**imprese di lavorazione**" e "**confezionatori**".

Tali percentuali potranno variare, e s'intendono fin d'ora automaticamente adeguate, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.

In ogni caso, i rappresentanti delle tre categorie di cui al comma precedente, vengono votati dai Soci appartenenti a ciascuna delle stesse, con le attribuzioni di cui all'**articolo 22**.

Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 154/2016, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati, deve appartenere al genere meno rappresentato. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017. Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato; nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un candidato deve appartenere a ciascuna provincia di produzione del riso IGP (dette province constando, ad oggi, in Ferrara e Rovigo), fatta eccezione per le ipotesi di mancanza di candidati eleggibili appartenenti ad una delle province oppure di indisponibilità di un candidato che vi appartenga a far parte del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Consigliere si intende assunta a titolo gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 26 - DESIGNAZIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Fermo il rispetto di ogni altra previsione di legge e dello Statuto, la candidatura individuale a componente del Consiglio di Amministrazione può essere presentata anche in apertura di Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata la predisposizione e l'adozione di un regolamento elettorale, fermo il rispetto delle percentuali di rappresentanza stabiliti dal presente Statuto ed in osservanza ai criteri fissati con decreto ministeriale relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Ove fossero regolamentate procedure di voto elettronico, deve essere assicurato il voto segreto.

Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme dell'art. 2386 del Codice civile, nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di Soci e delle graduatorie raggiunte in sede di votazione; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 27 - DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori durano in carica **cinque esercizi**, e rimane in carica fino all'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio, e sono sempre rieleggibili.

In caso d'impedimento, dimissioni, decadenza o altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso della carica, si applica l'**articolo 26** del presente Statuto.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea o in caso di dimissioni dell'intero Consiglio, si applicano le norme del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente in caso di dimissioni del suo Presidente.

È causa di decadenza automatica dalla carica di Consigliere l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio.

È altresì causa di decadenza automatica per il Consigliere eletto nella qualità di legale rappresentante di Socio costituito nella forma di associazioni, società, cooperative, organizzazioni di produttori, la perdita della detta qualità di legale rappresentante. Infine, il Consigliere che sia stato espresso da

un Socio il quale abbia perso la qualità di consorziato decade automaticamente dal proprio incarico.

ARTICOLO 28 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento del Consorzio stesso. Pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a)** deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b)** curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c)** assumere le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del Consorzio, ivi inclusi i regolamenti e le decisioni del Consorzio, quando esse non siano espressamente riservate in via esclusiva per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea;
- d)** deliberare sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei consorziati, nonché sulle eventuali sanzioni da applicare ai Soci in caso di infrazioni o inadempienze;
- e)** programmare l'attività del Consorzio e predisporre regolamenti per il funzionamento del Consorzio, anche per l'attività di tutela, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f)** approvare i preventivi e i consuntivi di spesa annuali del Consorzio;
- g)** assumere e licenziare il personale del Consorzio, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- h)** nominare Esperti e Tecnici, ove fosse necessario, per gli adempimenti istituzionali e statutari del Consorzio;
- i)** determinare le quote e i contributi dovuti al Consorzio, nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria come previsto nelle norme di legge in materia dei Consorzi di tutela;
- j)** fissare di volta in volta il costo della marcatura e quello dei contributi per le attività a favore dello stesso o a richiesta dai consorziati;
- k)** provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare allo stesso;
- l)** redigere il progetto del bilancio preventivo;
- m)** autorizzare la sospensione del diritto alla marcatura consorziale;
- n)** predisporre ed adottare il codice etico;
- o)** compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali, come, a mero titolo di esempio: deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive,

transigere e compromettere in arbitri, compravendere, locare e ricevere in locazione, dare o ricevere in comodato, beni mobili e immobili, accettare donazioni, donare, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico.

ARTICOLO 29 - DELEGHE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, al Vice Presidente, ad uno o più Consiglieri.

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- a)** nominare nel proprio seno in accordo con il Presidente, un Amministratore Delegato, precisandone le attribuzioni, i poteri ed il relativo compenso;
- b)** nominare un Direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e il compenso;
- c)** conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
- d)** assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, un'indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo;
- e)** costituire nel proprio seno commissioni speciali a carattere consultivo e/o esecutivo allo scopo di affiancare e di assicurare la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza, nonché per coadiuvare il Consiglio nella fase di esecuzione di progetti complessi e/o di lunga durata. Di tali commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni il Consiglio stabilirà di volta in volta i relativi compensi;
- f)** predisporre l'adozione da parte del Consorzio di uno o più regolamenti per disciplinare la vigilanza, l'attività pubblicitaria dei Soci, la tenuta dell'elenco dei consorziati.

ARTICOLO 30 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente, con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il segretario potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, ma in tal caso il segretario non avrà diritto al voto.

ARTICOLO 31 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale

di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui, pertanto, compete la firma dei contratti, salvo ratifica anche consuntiva al Consiglio di Amministrazione successivo, della corrispondenza e degli atti. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 32 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, ovunque nel territorio italiano, e presieduto dal suo Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda, dalla maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo raccomandata a.r. e/o P.E.C. e/o mail e/o fax spedita ai Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di Controllo almeno **otto giorni** prima della riunione; in casi d'urgenza, la convocazione dovrà essere fatta almeno **due giorni** prima della riunione anche mediante telegramma.

Il Consiglio è validamente costituito con la necessaria presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, decide il Presidente.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio e potranno constare da apposito verbale.

E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

ARTICOLO 33 - ORGANO DI CONTROLLO

Per il controllo sulla gestione e/o per la revisione legale dei conti, l'Assemblea dei Soci potrà nominare un Organo di Controllo, adottando una delle seguenti opzioni: (a) un collegio sindacale composto da tre membri effettivi più due supplenti, oltre ad un revisore esterno; (b) un collegio sindacale, composto da tre membri, e che sia incaricato anche della funzione di revisione legale dei conti; (c) un sindaco unico ed un revisore esterno; (d) un sindaco unico incaricato anche della funzione di revisione

legale dei conti; (e) solo un revisore legale dei conti.

Tale nomina, indipendentemente dalla tipologia prescelta, è facoltativa da parte dell'Assemblea, sino a quando la legge non la impone.

La durata dell'incarico ed il relativo compenso sono stabiliti dai Soci all'atto della nomina.

L'Organo di Controllo può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea.

Per il funzionamento del collegio sindacale, se nominato, si fa rinvio alla disciplina prevista in materia di società per azioni; il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

ARTICOLO 34 - COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci ed il Consorzio che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale composto di tre membri effettivi tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Rovigo.

Gli arbitri così designati nomineranno il presidente del collegio arbitrale presso il cui domicilio è stabilita la sede del Collegio medesimo.

Il collegio arbitrale avrà funzioni di arbitro irrituale ed assumerà le proprie determinazioni nel rispetto del contraddittorio e secondo diritto. Esso avrà il potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.

Il collegio arbitrale depositerà il lodo presso il Consorzio entro **novanta giorni** dalla accettazione della nomina del suo presidente, salvo una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori **novanta giorni**, deliberata insindacabilmente dallo stesso collegio arbitrale. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti. Il collegio arbitrale dovrà comunicare la sua inappellabile decisione alle parti contendenti con relativa motivazione mediante plico raccomandato.

Il collegio arbitrale, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato e potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.

Rimane sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

**FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTO ANNUALE, ESERCIZIO CONSORTILE E
RENDICONTO CONSUNTIVO**

ARTICOLO 35 - FONDO CONSORTILE E RISORSE DI GESTIONE

A) Fondo consortile

Il Fondo Consortile è formato dai seguenti versamenti in conto capitale, da parte dei Soci:

- quote di ammissione;
- contributo straordinario di ammissione, eventualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, finalizzato ad iniziative statutarie;
- contributi annuali, ed eventualmente straordinari, in conto capitale;
- contributi volontari, anche da parte di Enti pubblici e privati.

Il Fondo Consortile è altresì formato da:

- donazioni e lasciti;
- immobili e valori mobiliari, proventi e/o plusvalenze di beni mobili ed immobili;
- avanzi di gestione al netto delle imposte, risultanti da bilanci di esercizio;
- proventi di attività e contributi versati dai Soci per i servizi prestati a richiesta dei singoli Soci, quali la stampa di etichette e bollini con il logo ed il marchio del Consorzio;
- ogni altra eventuale entrata straordinaria.

Per tutta la durata del Consorzio, i Soci non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile ed i creditori particolari dei Soci non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

B) Risorse di Gestione

Alle necessità di gestione e per l'ordinario funzionamento del Consorzio si provvede con i seguenti versamenti:

- a) contributi annuali ordinari, ed eventualmente straordinari o integrativi, in conto esercizio quale corrispettivo dell'attività consortile svolta;
- b) contributi straordinari deliberati dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) contributi in conto esercizio da parte di Enti pubblici o privati;
- d) proventi derivanti da servizi resi dal Consorzio ai Soci, in via diretta o indiretta, inclusi quelli a carattere promozionale e/o pubblicitario.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere finanziamenti infruttiferi, solo ed esclusivamente ai Soci del Consorzio, per far fronte a necessità finanziarie temporanee. Per tali finanziamenti sussiste l'obbligo della restituzione nei termini indicati nella delibera di richiesta; in mancanza di

specificazione, tali finanziamenti s'intendono postergati ai sensi dell'art. 2467 del Codice Civile.

Alle necessità di gestione e per l'ordinario funzionamento del Consorzio, concorrono altresì contributi in conto esercizio quale corrispettivo per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e cura generale del "Riso del Delta del Po I.G.P.", compreso l'uso del marchio costitutivo, determinati sulla base di apposito regolamento.

L'entità di detti contributi è determinata in maniera proporzionale alle quantità di prodotto certificato dall'organo di controllo tenendo conto delle misure del 66% per i "produttori agricoli" e del 34% per le "imprese di lavorazione" e i "confezionatori".

ARTICOLO 36 - QUOTA DI AMMISSIONE

La quota di ammissione viene fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono partecipare al finanziamento del Consorzio Enti ed Istituzioni operanti nell'ambito della zona di produzione e/o in armonia con le finalità consortili.

ARTICOLO 37 - CONTRIBUTO ANNUALE

I costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi del comma 15 dell'art. 14 della legge 526/1999 sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio e dei soggetti produttori e confezionatori dell'IGP anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alla categoria individuate all'art. 4 del D.M. n°61413/2000, ai sensi del D.M. n. 410 del 12 settembre 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3 del DM n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo di controllo privato o dall'autorità pubblica designata per il prodotto specifico ed idonea ad essere certificata a IGP.

Sono poste a carico delle categorie individuate all'art. 4 del D.M. 61413, art. 1, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie diverse dalle predette, individuate all'art. 2 del D.M. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 graveranno esclusivamente sui Soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

I Soci debbono versare annualmente al Consorzio, nella misura ed

entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, un contributo commisurato al quantitativo di prodotto controllato e/o certificato dalla struttura di controllo designata.

I Soci confezionatori che acquistino riso avente titolo da produttori non consorziati, dovranno versare il contributo come stabilito al punto precedente.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 4 maggio 2005, i costi dell'attività di tutela inerente al Riso del Delta del Po IGP per la quale il Consorzio è incaricato saranno posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione.

ARTICOLO 38 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali del Consorzio vanno dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio redatto nelle forme e con i criteri previste dal codice civile che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2615 c.c. in relazione alla situazione patrimoniale, è da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora particolari esigenze lo richiedano tale termine potrà essere prorogato a 180 giorni.

Eventuali disavanzi di gestione, qualora non ripianabili da riserve precedentemente costituite, dovranno essere reintegrati dai Consorziati con le medesime modalità previste dall'articolo 37 del presente statuto.

TITOLO V - LIBRI OBBLIGATORI

ARTICOLO 39 - LIBRI SOCIALI

Sono libri del Consorzio:

- a) Il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

ARTICOLO 40 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri e il compenso. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione va ripartito tra i consorziati, iscritti nel libro dei Consorziati al momento della liquidazione in proporzione ai versamenti dagli stessi effettuati durante la loro appartenenza al Consorzio.

ARTICOLO 41 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le corrispondenti norme del codice civile e delle leggi speciali in

materia.

F.to Zanella Adriano

- Luisa Vacchi NOTAIO Sigillo -